



*Camera dei Deputati*

*Il Deputato Segretario di Presidenza*

*On. Gabriella Pistone*

*Tel. 06.67602793 - fax 06.67609665*

\*\*\*\*\*

TRASMISSIONE FAX

*Alla cortese attenzione di:* PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI

*Fax* 06233201721

*Pagine allegate* 8

*Data* 4.12.03

**Comunicazioni**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si evidenzia la assoluta gravità di tale comportamento, che tende a frustrare in modo inaccettabile il diritto all'esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, di cui all'evidenza sono portatori i ricorrenti, in frontale spregio del disposto dell'articolo 24 della Carta Costituzionale;

è fondamentale che sia garantito ai ricorrenti il legittimo esercizio alla tutela giurisdizionale, facendo loro salva la facoltà di stipulare gli acquisti degli immobili, dichiarando il prezzo imposto soggetto ai conguagli e alle restituzioni, conseguenti alla soluzione del contenzioso sul giusto prezzo -:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo in relazione alla situazione di cui in premessa. (3-02874)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

**PINZA.** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere, in relazione alla modificazione dell'assetto normativo ed alle notizie relative ad una modificazione dell'assetto societario della Cassa depositi e prestiti, se risponde al vero che nell'emanando provvedimento concernente l'organizzazione statutaria e regolamentare della Cassa depositi e prestiti si intende prevedere la partecipazione di Fondazioni bancarie e, in caso positivo, di quale consistenza in valori di capitale sociale percentuali ed assoluti; se tale partecipazione comporti una parallela partecipazione agli organi di governo della Cassa depositi e prestiti e di quale consistenza; se si intenda prevedere un tasso di remunerazione minima garantita a tali partecipazioni, se non intenda conferire nella Cassa depositi e prestiti le partecipazioni pubbliche in ENI-ENEL o in altre società e prevedere un diritto di *put* o di recesso o di consimile natura a favore delle Fondazioni bancarie eventualmente

aderenti ed a quali condizioni ed entro quali termini. (5-02653)

**BENVENUTO.** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere se il Governo intenda puntualmente recepire nel decreto legislativo di riforma dell'imposta sul reddito delle società la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera ex articolo 81, quarto comma della Costituzione, in ordine al mantenimento del credito d'imposta di cui all'articolo 14 del TUIR relativo alle società partecipate dagli enti locali e, in caso contrario, con quali tempi intenda trasmettere nuovamente il testo alle Camere, con i necessari elementi informativi, così come prescritto dall'articolo 11, comma 3, della legge delega n. 80 del 2003. (5-02654)

**PISTONE.** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere se corrisponda all'indirizzo politico del Governo l'intenzione, manifestata, in base a notizie di stampa, dall'Amministrazione finanziaria, di considerare prescritti e dunque non più rimborsabili i crediti di imposta datati vantati dai contribuenti nei confronti dell'erario e, in caso affermativo, a quanto ammonti il totale dei crediti che risulterebbero non più rimborsabili in virtù dell'avvenuta prescrizione. (5-02655)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

**BENVENUTO, PISTONE, GRANDI, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI.** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

nel settembre 2001 l'Agenzia delle entrate ha bandito una procedura concorsuale per l'assunzione di 550 funzionari di qualifica C1, con la previsione di un iniziale tirocinio teorico - pratico della durata di un anno, con retribuzione ridotta al 70 per cento e senza contribuzioni previdenziali; tale tirocinio si è concluso



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Interrogazione a risposta immediata in  
Commissione dell'On.le Gabriella PISTONE**

**ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con riferimento al tema della esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette e dell'IVA, l'Agenzia delle entrate ha segnalato che sono all'attenzione i seguenti aspetti:

- quello della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria decennale, ex articolo 2946 del codice civile;
- quello della legittimità della esecuzione, in esercizio di autotutela, di rimborsi, oltre i termini di prescrizione, di imposte non dovute.

La questione della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria decennale, ex articolo 2946 del codice civile, si pone, in particolare, con riferimento alla fattispecie per la quale è previsto il rimborso d'ufficio ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

La circolare del Ministero delle finanze del 21 aprile 1984, n. 14, enuncia che il termine di prescrizione ora indicato decorre non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54 bis del decreto del

.. ..

.. ..



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la liquidazione, rispettivamente, delle imposte dirette e dell'IVA.

Quindi, seguendo l'indirizzo di questa circolare, si perviene al risultato che, relativamente alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, il termine di prescrizione ordinaria decennale decorre dall'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo; per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999, il termine di prescrizione decorre dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di presentazione delle dichiarazioni.

Questo orientamento trova, oggi, conferma nella sentenza della Corte di Cassazione del 6 agosto 2002, n. 11830, secondo la quale *"il controllo esercitato con l'attività di cui all'articolo 36 bis è il fatto che assegna valore al dato esposto dal contribuente in dichiarazione. Prima del controllo, il contribuente non ha alcun credito da esercitare, essendo la dichiarazione sottoposta all'attività di controllo da parte dell'Amministrazione"*.

In altri termini, è solo con l'esito favorevole, o parzialmente favorevole, per il contribuente dell'attività di controllo sul credito, ossia con il suo riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, che il credito *"si consolida"*. E' quindi da tale momento che decorre il termine di prescrizione ordinaria decennale.

Invece, *"..se l'Amministrazione non ha adottato la procedura della liquidazione e al contempo fa decorrere i termini previsti per operare una rettifica, il credito comunque si consoliderà alla data di scadenza dei normali termini previsti per l'accertamento"*. In tal caso, la mancata contestazione del credito entro i termini previsti per l'accertamento costituisce il riconoscimento, seppur implicito, del credito stesso.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

La sentenza citata si segnala per una certa innovatività, laddove essa fa riferimento al “riconoscimento implicito” del credito esposto in dichiarazione, individuato nella data di scadenza del termine previsto per l'accertamento.

La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenze nn. 11416 e 11511 del 5 e del 7 settembre 2001, aveva già individuato il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione decennale nel momento di presentazione della dichiarazione, affermando che *“la dichiarazione tributaria è un atto del privato direttamente attuativo della legge tributaria, il quale produce di per se un effetto di liquidazione dell'imposta. Rispetto a tale effetto, l'eventuale ulteriore liquidazione dell'ufficio, a seguito di accertamento formale automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n. 600 del 1973, non innova se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo”*.

Il differente orientamento della Corte di Cassazione trae origine, in definitiva, nell'interpretazione degli effetti dell'attività di liquidazione degli uffici finanziari ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e del rapporto di quest'ultima con la dichiarazione presentata dal contribuente.

Secondo il primo orientamento, infatti, *“la dichiarazione tributaria...produce di per se un effetto di liquidazione dell'imposta...Rispetto a tale effetto l'eventuale ulteriore liquidazione dell'ufficio, a seguito di accertamento formale automatizzato ex articolo 36 bis del DPR n. 600 del 1973 non innova se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo”*. A determinare la liquidazione dell'imposta, dunque, è la dichiarazione del contribuente, non l'attività dell'ufficio ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Quest'ultima, rispetto all'effetto prodotto dalla liquidazione, è meramente eventuale e ha un contenuto integrativo-correctivo.

Con la sentenza n. 11830 del 2002, invece, la Corte di Cassazione ritiene che *“quando un contribuente evidenzia nella dichiarazione un credito, egli ha già fatto tutto quanto è necessario per ottenere il rimborso, e non deve compiere più alcun*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

*adempimento diretto a tal fine. Deve solo attendere che sui dati esposti in dichiarazione l'Amministrazione eserciti il suo potere-dovere di controllo, al fine di confermare o meno l'esistenza del credito".*

La procedura di liquidazione di cui all'articolo 36 bis, quindi, costituisce strumento ordinario di controllo dell'esistenza del credito. Il suo eventuale esito favorevole per il contribuente ha come effetto il riconoscimento esplicito del credito, che da tale momento *"si consolida"*, posto che *"prima del controllo il contribuente non ha alcun credito da esercitare"*.

Tale osservazione è invero meritevole di considerazione.

Si pone, infatti, il problema se possa considerarsi esistente un diritto non esercitabile in concreto, in quanto neutralizzato dall'esistenza del potere di accertamento e del connesso potere di liquidazione.

Da ultimo, si segnala che l'Avvocatura Generale dello Stato, che nella difesa degli interessi dell'Amministrazione nei relativi giudizi aveva assunto una posizione conforme al primo orientamento della Corte di Cassazione, con nota del 1° ottobre 2003, ribadisce che *"per stabilire la data in cui inizia a decorrere per il contribuente creditore il termine di prescrizione, sia opportuno guardare a quella della presentazione della dichiarazione che esponga un'imposta a credito"*.

In merito all'ulteriore questione, si osserva che l'istituto dell'autotutela si sostanzia nel potere riconosciuto agli uffici di annullare o di revocare gli atti illegittimi o infondati.

L'applicabilità dell'istituto dell'autotutela appare problematica nel caso di un credito esposto in dichiarazione per il quale sia scaduto il termine di prescrizione ordinaria decennale, senza che gli uffici abbiano effettuato il rimborso.

Al riguardo, si segnala che con la nota del 1° ottobre 2003, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso l'orientamento secondo il quale *"è agevole"*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

*osservare che in materia di rimborsi d'imposta caduti in prescrizione non sussistano i presupposti per una legittima esplicazione del potere di autotutela previsto dalla legge da parte dell'Amministrazione finanziaria...laddove non può negarsi che rinunciare ad avvalersi della prescrizione di un credito di imposta maturata a favore dell'Amministrazione costituirebbe un atto di disposizione non consentito. Peraltro...nel momento in cui si provveda al rimborso di un credito di imposta caduto in prescrizione, non si rinviene una situazione di illegittimità da rimuovere, atteso che il maturare della prescrizione, nelle more verificatosi, ha portato all'estinzione del diritto di credito in capo al contribuente".*

L'Agenzia delle entrate fa presente che la quantificazione dei crediti che non sarebbero più rimborsabili, in conseguenza della loro prescrizione, non risulta al momento disponibile, attesa anche la necessità di verificare caso per caso eventuali interruzioni della prescrizione stessa.

per la quale i contribuenti si trovano a subire danni anche rilevanti in termini economici a fronte di ritardi nelle pratiche di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria. Sottolinea inoltre come, oltretutto, appaiono particolarmente fuori luogo le lettere inviate ai contribuenti per comunicare loro il riconoscimento di un credito di imposta che tuttavia risulta prescritto e per il quale nulla è dovuto.

Lamenta infine che non sia stata fornita alcuna risposta in merito alla quantificazione dei crediti non più rimborsabili.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea a sua volta l'assurdità di una procedura che di fatto penalizza i contribuenti a causa di un'amministrazione a suo tempo non informatizzata e quindi in forte ritardo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nel sottolineare che l'applicazione della prescrizione ai crediti in questione discende da una norma generale ribadisce che al momento il problema riguarda solo pratiche precedenti al 1991 in relazione alle quali è in corso la valutazione se l'atto interno all'Agenzia delle entrate possa rappresentare o meno un'interruzione del termine ai fini della prescrizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004. Atto n. 291.**

*(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Renzo PATRIA (FI), *relatore*, presenta una proposta di parere che recepisce le questioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 4*).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) annuncia il voto favorevole sottolineando l'importanza del riferimento all'opportunità di istituire una lotteria delle signorie italiane. Il Centro studi storia delle signorie italiane e il Centro studi malatestiani si occupano del miglior utilizzo e sfruttamento di documenti rintracciati in 20 anni di ricerche in archivi italiani ed esteri al fine di realizzare un'opera di rilevanza storica utile a tutto il mondo della ricerca.

Roberto PINZA (MARGH-U) concorda con le osservazioni dell'onorevole Benvenuto.

Carlo CARLI (DS-U) apprezza il mantenimento delle lotterie nazionale e la scelta di puntare su quelle storiche e di maggiore tradizione. Rileva tuttavia l'importanza di un'adeguata promozione delle lotterie e a tal fine invita il Governo a mettere a punto una strategia utile a conseguire risultati più consistenti in termini di vendita di biglietti.

Antonio LEONE (FI) annuncia il voto favorevole di Forza Italia condividendo i rilievi formulati dal relatore. Alla luce dell'attuale sistema a grappolo, che ha consentito, nell'ambito della rotazione, l'inserimento nel decreto del Carnevale Dauno di Manfredonia, ritiene si collochi anche l'individuazione di nuove lotterie. Auspica tuttavia un piano di rilancio delle lotterie nazionali in grado di consentire una maggiore promozione delle stesse.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO chiede, dal momento che le procedure per l'affidamento ad un soggetto privato della gestione delle lotterie è già stato completato, che sia espunta dal parere l'osservazione di cui al punto b).

Nel g  
delle sig  
tra le o  
sati che  
neando  
presen  
accetta  
pro. ex  
già es  
In  
parte  
prot  
agli  
con  
des  
sor

d  
t  
r

Roberto PINZA (MARGH-U) si dichiara insoddisfatto della risposta dal momento che a fronte di una modifica dell'assetto normativo e di notizie relative ad una modificazione dell'assetto societario della Cassa depositi e prestiti in relazione alla quale pare si siano svolti incontri con il mondo delle fondazioni alla luce di una loro possibile partecipazione alla Cassa, il Governo non fornisce di fatto alcun chiarimento in merito alle proprie intenzioni.

La risposta non indica infatti in alcun modo quale sia il disegno del ministro, cosa abbia in mente in concreto e se e come intenda far partecipare il Parlamento delle proprie iniziative in materia. La totale insoddisfazione riguarda tanto l'operato del ministro quanto la sua interpretazione dei rapporti con il Parlamento tanto più alla luce di una dichiarata politica di privatizzazioni che sembra invece concretizzarsi nella definizione di una nuova grande società a partecipazione pubblica, un'ipotesi, quest'ultima, che rischia di provocare effetti fortemente negativi su tutto il sistema.

5-02654 Benvenuto: Credito di imposta enti locali ai fini Ires.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) si dichiara insoddisfatto della risposta ponendo il grave problema della totale mancanza di rispetto da parte del Governo della normativa di cui l'articolo 11 della legge di delega n. 80 del 2003.

Ricorda infatti che la Commissione bilancio della Camera aveva espresso in relazione al decreto legislativo recante la disciplina dell'imposta sul reddito delle società una condizione, ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in ordine al mantenimento del credito di imposta in relazione alle società partecipate

dagli enti locali. Dal momento che lo schema di decreto in questione non ha recepito tale condizione il Governo in base al citato articolo della legge delega n. 80 era tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con i necessari elementi informativi.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che il mancato inserimento della questione nello schema di riforma dell'IRES non implica di per sé il non recepimento del contenuto sostanziale della condizione, posto che tale problematica è comunque all'attenzione del Governo. Il testo non è stato nuovamente trasmesso alle Camere dal momento che non si è ritenuto ricorresse l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, giacché lo schema di decreto non incide negativamente sul vincolo di invarianza derivante dalla legge di delegazione.

Giorgio LA MALFA, presidente, osserva che la questione posta dall'onorevole Benvenuto non attiene alla sostanza del provvedimento ma alla procedura seguita per l'emanazione del decreto legislativo, che violerebbe quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, della legge delega n. 80.

5-02655 Pistone: Prescrizione crediti di imposta.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), precisando che il problema dei crediti estinti riguarda principalmente pratiche anteriori al 1991 rispetto alle quali occorrerà valutare i diversi pareri espressi dall'Agenzia delle entrate e dall'avvocatura generale dello Stato.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario sottolineando l'assurdità

74

74

79

75

80

75

81

76

4